

STATUTO

MONCALIERI EVENTS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONCALIERI TO VIA
FEDERICO CONFALONIERI 9
Numero REA: TO - 1353436
Codice fiscale: 13299720014
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" a repertorio numero 3387/2795	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I COSTITUZIONE E SEDE DURATA	
	Art. 1 Costituzione e denominazione	
	E' costituita con sede nel Comune di Moncalieri (TO) una società cooperativa sociale denominata "MONCALIERI EVENTS Società Cooperativa Sociale" , senza vincoli grafici, validamente identificabile in breve con la denominazione "MONCALIERI EVENTS Soc. Coop. Sociale"	
	L'indirizzo della sede legale è quello indicato nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ai soli fini di cui all'art. 111 ter disp. att. e trans. al c.c.	
	Con delibera dell'Organo Amministrativo possono essere istituite filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero e potrà essere trasferito l'indirizzo della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune.	
	La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme in materia di società cooperativa a mutualità prevalente, nonché, in quanto compatibili e sussistendone i presupposti a norma del disposto dell'art. 2519 c.2 c.c., dalle norme in materia di società a responsabilità limitata	
	Art. 2 Durata	
	La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma può essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO E OGGETTO	
	Art. 3 Scopo	
	La Cooperativa, senza finalità di lucro, conformemente al disposto dell'art. 1 della legge 381/1991, si propone di perseguire l'interesse generale della	

	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini,	
	sviluppando tra i medesimi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la	
	gestione di servizi di utilità sociale, ambientale, educativa, turistica e	
	assistenziale.	
	La Cooperativa si propone altresì di ottenere, mediante l'autogestione	
	dell'attività di impresa che ne costituisce l'oggetto, continuità di occupazione	
	lavorativa per i propri soci, alle migliori condizioni economiche,	
	professionali, sociali, facilitando l'accesso dei lavoratori a commesse ed	
	appalti e riducendo così il livello di disoccupazione del settore.	
	A tal fine, a norma della legge 142/2001 e successive modifiche ed	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente alla instaurazione	
	del rapporto sociale un ulteriore rapporto contrattuale di lavoro, in forma	
	subordinata o parasubordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale, quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità,	
	l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito	
	comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche, ed in rapporto ad essi agisce. Al fine del miglior	
	conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la società può	
	operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non	
	soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci.	
	Art. 4 Requisiti di mutualità	
	È preciso impegno della cooperativa, anche alla luce della previsione del	

	primo comma dell'art. 111 septies disp.att. al c.c., di rientrare nella categoria	
	delle cooperative qualificate dalle vigenti disposizioni di legge quali	
	cooperative "a mutualità prevalente" e, pertanto, così come prevede l'art.	
	2514 c.c., si impone:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	c) l'obbligo di devoluzione di una quota degli utili annuali, al fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.	
	11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione;	
	e) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari che, ove dalla legge ne sia	
	ammessa l'emissione, dovessero essere offerti in sottoscrizione o comunque	
	dovessero essere detenuti dai soci operatori, in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	Art. 5 Svolgimento del rapporto mutualistico	
	Le regole di svolgimento del rapporto mutualistico ed i relativi criteri, con	
	specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in	
	apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà	
	approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee	
	straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u.c. del codice civile.	

	Fin d'ora si precisa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la	
	società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento a	
	parità, qualitativa e quantitativa, di scambio mutualistico.	
	Art. 6 Oggetto	
	La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra,	
	tenuto conto dei requisiti dei soci come in prosieguo specificati, si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana,	
	all'integrazione sociale e all'inserimento lavorativo, con particolare	
	attenzione a persone svantaggiate, provenienti da paesi dell'area del	
	Mediterraneo e/o da altre parti del mondo.	
	In tale ambito, la Cooperativa potrà organizzare, gestire e/o fornire,	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, sia	
	soggetti pubblici che privati, le seguenti attività:	
	A. attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;	
	B. gestione, manutenzione e animazione di impianti e aree sportive;	
	nonché organizzazione di attività motorie, sportive e ricreative;	
	C. servizi di pulizia civile e industriale presso soggetti pubblici e privati;	
	D. servizi di trasporto di persone con conducente, compresi servizi sociali,	
	scolastici e turistici;	
	E. gestione di asili nido, ludoteche, centri ricreativi e campi estivi per	
	minori;	
	F. organizzazione e gestione di servizi turistici e di guida turistica, anche	
	finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale;	
	G. manutenzione del verde pubblico e privato, ivi comprese attività di	
	giardinaggio e cura di parchi e aree verdi;	

	H. gestione, locazione, sublocazione e conduzione di immobili ad uso	
	abitativo, con finalità sociali, transitorie o turistiche, compresa l'accoglienza	
	temporanea di persone svantaggiate o in condizione di fragilità sociale.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari, finanziarie, strumentali e funzionali al conseguimento	
	dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa vigente.	
	La Cooperativa potrà anche sottoscrivere partecipazioni in altre imprese se	
	necessario allo svolgimento delle attività sociali e potrà partecipare a reti di	
	imprese, associazioni in partecipazione, joint venture e qualsiasi altra forma	
	associativa resa possibile da evoluzioni della normativa in materia. Essa potrà	
	mettere a disposizione di terzi le proprie competenze, le proprie risorse	
	debitamente formate titolari di specifici requisiti richiesti dalla normativa	
	tempo per tempo vigente, il tutto nelle forme consentite dalla legge così	
	come acquisire da terzi requisiti relativi alla capacità professionale e tecnico	
	economica per la partecipazione a specifiche gare, appalti pubblici e trattative	
	private.	
	La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e	
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere	
	tutte le operazione imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie ed utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che	
	indirettamente attinenti al medesimo; per il raggiungimento degli scopi	
	indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni	
	frutto dell'associazionismo cooperativo.	

	Tutte le attività che costituiscono oggetto della società saranno svolte nel	
	rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per	
	il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dei propri scopi sociali, può partecipare	
	a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e privati e può svolgere qualunque	
	altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa si propone anche di stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea sociale, per la raccolta dei prestiti,	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalle leggi, dai	
	regolamenti e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.	
	La Cooperativa si propone anche la promozione, il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività di altre cooperative anche nel caso in cui tali	
	operazioni non comportino benefici sul piano economico e finanziario.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e commerciali,	
	mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi	
	sociali e comunque a questo annesso, beneficiando delle provvidenze messe a	
	disposizione dalle leggi vigenti, assumere personale, professionisti, dirigenti	
	sia soci che non soci, applicando per i soci le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali rispetto da quanto offerto dal libero	
	mercato, per la loro specialità e per necessità utili al conseguimento degli	

	scopi sociali comunque ad esso attinenti direttamente o indirettamente. La	
	cooperativa potrà promuovere l'auto finanziamento stimolando lo spirito di	
	previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della normativa o in	
	materia di raccolta di risparmio effettuata dalle imprese non bancarie. Su	
	delibera dell'Organo Amministrativo la Cooperativa può aderire ad una o più	
	organizzazioni cooperative nazionali ed internazionali legalmente	
	riconosciute ed ai loro organismi periferici, ad associazioni, enti, consorzi,	
	organismi economici e sindacali, nazionali ed internazionali, che si	
	propongono finalità ed iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico,	
	sociale, culturale, richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e	
	privati interessati allo sviluppo della cooperazione; partecipare ai pubblici	
	appalti; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 7 Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere soci i lavoratori di entrambi i sessi, di età superiore ai diciotto	
	anni, che esercitino arti e mestieri attinenti all'attività svolta dalla	
	cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali come sopra precisati. Possono altresì essere soci persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano	

	in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la	
	valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 8 Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori	
	comunque provvisti di specifiche capacità lavorative nei settori di attività	
	sociale che intendano completare la loro formazione o valutare in modo	
	graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della	
	durata dell'ulteriore rapporto instaurato, ma non potrà comunque superare i 5	
	anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti	

	ovvero rappresentati in Assemblea.
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui
	agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre
	mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ; b) l'inosservanza dei
	doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque la
	inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta,
	con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del
	termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti
	pari ai soci ordinari.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo
	amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.	
	Ogni socio è iscritto nel Libro dei Soci in modo che sia chiara la natura del	
	rapporto che instaura con la Cooperativa.	
	Art. 9 Soci volontari	
	Possono essere soci i volontari, in possesso dei requisiti come sopra	
	prescritti, che prestano la loro attività gratuitamente. Il loro numero non deve	
	superare la metà del numero complessivo dei soci così come previsto dalla	
	Legge n. 381/1991.	
	In materia di lavoro, ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge vigenti per il lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione	
	della norma in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	Le prestazioni dei soci volontari vengono disciplinate da un regolamento	
	interno approvato dall'Assemblea dei soci e concorde con le disposizioni	
	della Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 10 Domanda di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo	
	Amministrativo.	
	La domanda delle persone fisiche deve specificare:	
	a) cognome, nome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;	
	b) la categoria di soci (lavoratori o volontari e speciale) a cui chiede di essere	
	iscritto;	

	c) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti, la condizione professionale, le specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel prosieguo del presente statuto.	
	La domanda delle persone giuridiche deve specificare:	
	a) ragione sociale della società, sede legale ed amministrativa, partita IVA;	
	b) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e domicilio del Presidente o della persona a cui è stata delegata la rappresentanza in seno alla Cooperativa;	
	c) l'attività svolta dalla Società;	
	d) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	e) l'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel prosieguo del presente statuto;	
	ed alla medesima deve altresì essere allegata copia dello statuto dell'ente dal quale risulti la previsione del finanziamento o dello sviluppo delle	

	cooperative sociali fra le finalità dell'ente medesimo.	
	Tutte le domande, indistintamente, devono contenere inoltre una esplicita	
	dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente Statuto in ogni sua	
	parte, compresa la clausola compromissoria di cui in prosieguo, di eventuali	
	regolamenti interni, delle delibere adottate legalmente dagli organi sociali.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti sopra previsti,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica e sociale svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 11 Obblighi del socio	
	Aderendo alla società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le	
	deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a contribuire e partecipare all'attività della società per la sua intera durata,	

	prestando la propria opera in favore della stessa, secondo le sue capacità e in
	base alla natura, quantità e qualità delle mansioni affidategli, salvo il
	verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della
	qualità di socio;
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che
	perseguono identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente con quella
	della società;
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o
	pregiudizievole agli interessi della società.
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo del capitale sottoscritto:
	1) una tassa di ammissione eventualmente determinata con deliberazione
	dell'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo, a titolo di rimborso
	delle spese di istruttoria;
	2) un sovrapprezzo non restituibile determinato eventualmente per ciascun
	esercizio sociale dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su
	proposta dell'Organo Amministrativo.
	Art. 12 Perdita della qualità di socio
	La qualità di socio si perde:
	a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è
	persona fisica;
	b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio
	è diverso da persona fisica.
	Art. 13 Recesso del socio
	Il recesso del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, è consentito:
	a) nel caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;

	b) nel caso di impossibilità a perseguire il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso deve essere comunicato a mezzo di lettera scritta raccomandata.	
	Gli Amministratori devono esaminare, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste	
	nel prosieguo del presente statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	I regolamenti approvati dall'Assemblea potranno contenere ulteriori norme	
	inerenti al recesso dei soci che prevedano anche il risarcimento dei danni	
	provocati dal mancato rispetto dei termini previsti dallo Statuto e dai	
	regolamenti stessi.	
	Art. 14 Esclusione	
	L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione qualora il socio:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali	

	oppure abbia perduto i requisiti dell 'ammissione;
	b) svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o concorrente con quella della Società, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti sociali e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali o che ineriscono il rapporto mutualistico salva la facoltà per l'Organo amministrativo di accordare un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui in prosieguo, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	Art. 15 Decesso
	In caso di decesso del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla

	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice
	civile.
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti previsti per assumere la qualità di
	socio può peraltro subentrare nella partecipazione del defunto.
	In tal caso egli dovrà presentare domanda di ammissione entro sei mesi
	dall'apertura della successione.
	Spetta in tal caso all'organo amministrativo valutare la sussistenza dei
	requisiti suddetti con le modalità e procedure sopra previste per l'ammissione
	di nuovi soci.
	In caso di diniego sono consentite all'erede o legatario istante le facoltà
	previste in tale ipotesi.
	Nel caso siano più d'uno i successori aventi diritto a subentrare nella
	partecipazione sociale del defunto e i medesimi abbiano ottenuto in tal senso
	la decisione favorevole dell'organo amministrativo, gli stessi dovranno
	nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti amministrativi
	nei confronti della società, dotato di ogni facoltà, nessuna esclusa, con
	riferimento ai diritti di natura patrimoniale, ivi compresi i ristorni, fermo
	restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto
	non potranno in nessun caso eccedere le quantità spettanti al socio defunto al
	quale subentrano.
	Art. 16 Liquidazione

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio del l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non	
	comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	La quota di capitale sociale assegnata in occasione della distribuzione di	
	ristorni, ai sensi dell'art. 2545 se xies c.c., può essere corrisposta in più rate	
	annuali di pari importo entro un termine massimo di 5 anni. In questo caso	
	la Società deve riconoscere gli interessi legali.	
	Art 17 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto in forma scritta entro un anno dalla data di approvazione del	
	bilancio del l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della	

	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite	
	anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di	
	far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati	
	dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale nè inferiore nè	
	superiore ai limiti di cui all'art. 2525 c.c.;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 20 e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente art. 11;	
	d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	

	Le riserve sono tutte indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né	
	durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 19 Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata,	
	fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel	
	precedente art. 10.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 20 -Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio consuntivo e della relazione sull'andamento	
	della gestione sociale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 59/1992. Quest'ultima	
	deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi	
	risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei	

soci, di persone non socie e della comunità tutta.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all' Assemblea dei soci per	
l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione	
o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
annuali destinando:	
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per	
cento);	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
medesima;	
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice	
civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
Art. 21 -Ristorni	
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla	

	destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante erogazione	
	diretta o aumento del valore nominale delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento, tenendo conto in particolare della natura, qualità, quantità, del	
	tempo e del luogo della prestazione lavorativa effettuata, delle eventuali	
	particolari difficoltà tecniche della stessa, nonché del rilievo che la	
	prestazione assume rispetto al complesso dell'attività della cooperativa.	
	TITOLO V ORGANI SOCIALI	
	Art. 22 Organi	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) L'organo di controllo o il Revisore unico, se nominati.	
	Art. 23 Decisioni dei soci Assemblea	
	Spetta ai soci decidere su tutte le materie loro riservate dalla legge o da	
	questo statuto, nonché su quegli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In particolare spetta ai soci decidere in merito:	
	1) all'approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili;	
	2) alla nomina degli Amministratori;	
	3) alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo in qualunque forma	
	istituito;	

	4) alla determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'organo di controllo in qualunque forma istituito;	
	5) all'approvazione dei regolamenti interni;	
	6) alla promozione dell'azione sociale di responsabilità avverso gli	
	Amministratori ed i Sindaci, alla rinuncia alla transazione in merito all'azione	
	medesima, promossa dalla stessa società o da singoli soci;	
	7) alle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	8) al compimento di operazioni che possano comportare una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci sono sempre adottate in assemblea, nel rispetto delle	
	disposizioni che seguono.	
	Art. 24 Convocazione dell'assemblea	
	L'Assemblea è convocata con avviso, contenente indicazione del giorno, del	
	luogo e dell'ora fissati per la adunanza e dell'elenco delle materie da trattare,	
	trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di	
	quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante	
	dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica	
	o a ltri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).	
	L'avviso conterrà le disposizioni concernenti la eventuale seconda	
	convocazione, fermo restando che questa non potrà tenersi nel medesimo	
	giorno fissato per la prima.	

	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere	
	informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi.	
	Spetta in ogni caso al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'avvenuta	
	informazione degli amministratori e dei sindaci al fine di verificare la	
	regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria.	
	Art. 25 Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno, salvi i casi in cui la legge non richieda	
	inderogabilmente una maggioranza più elevata.	
	Art. 26 Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali	
	saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione. E' vietato il voto segreto.	

Art. 27 Voto	
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
quote sottoscritte.	
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto.	
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.	
Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci. La delega non può	
essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
Art. 28 Presidenza dell'Assemblea Verbalizzazione	
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ove nominato, oppure	
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o ancora in assenza di	
quest'ultimo da uno dei Vice presidenti; in mancanza di tali soggetti, a	
presiedere sarà chiamata la persona designata dall'Assemblea stessa, col voto	
della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal	
presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.	
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità	
dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare	
le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale	
devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	

	all'ordine del giorno.	
	Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica	
	dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere	
	trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 29 Organo amministrativo	
	La Società è amministrata, alternativamente, con scelta da adottarsi dalla	
	decisione dei soci al momento della nomina, da un Amministratore Unico o	
	da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di	
	amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in	
	volta il numero.	
	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e fino a due Vice presidenti.	
	Art. 30 Compiti degli Amministratori	
	L'organo amministrativo, comunque costituito, è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, con esclusione soltanto per quelle decisioni	
	riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	

	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	all'Organo di Controllo anche monocratico, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche ,	
	effettuate dalla Cooperativa.	
	Art. 31 Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell' adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo, se	
	nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei	
	Consiglieri in carica.	
	Sono peraltro valide le riunioni del Consiglio, per quanto non regolarmente	
	convocato, alle quali intervengano tutti i Consiglieri in carica nonché i	
	componenti l'organo di controllo, se nominato.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 32 Integrazione dell'Organo Amministrativo	
	Quando è in carica un Consiglio di Amministrazione, in caso di mancanza	

	soppravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art . 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori o	
	dell'Amministratore Unico, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza	
	dall'Organo di controllo , se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di	
	Controllo, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono	
	tenuti a convocare l'Assemblea e rimangono in carica fino alla loro	
	sostituzione.	
	Art. 33 Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore	
	Unico o al Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad	
	alcuno di essi.	
	Art. 34 Rappresentanza	
	La rappresentanza della Cooperativa, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano	
	in via alternativa all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, con facoltà di riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze, nonché di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi	

	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Con l'osservanza delle norme vigenti al riguardo l' Amministratore Unico o il	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa conforme	
	delibera del Consiglio stesso, potranno nominare procuratori speciali, per	
	singoli atti o per categorie di atti.	
	La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati	
	eventualmente nominati, nei limiti dei poteri loro affidati.	
	Art. 35 ORGANO DI CONTROLLO	
	La Società può nominare l'Organo di Controllo o il Revisore. Nei casi	
	previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'Organo di Controllo o del	
	Revisore è obbligatoria.	
	Art. 35.1 COMPOSIZIONE E DURATA	
	L'organo di controllo si compone, salvo diversa decisione dei soci in sede di	
	nomina, da un membro effettivo.	
	In ogni caso di nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, si	
	applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per	
	azioni.	
	I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dai soci. Essi restano in	
	carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei membri dell'Organo di Controllo per scadenza del termine	
	ha effetto nel momento in cui l'Organo medesimo è stato ricostituito.	
	I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili . Il compenso dei	
	medesimi è determinato dai soci all 'atto della nomina, per l'intero periodo	
	della durata del loro ufficio.	

Art. 35.2 CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA	
Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla	
carica di membro dell'Organo di Controllo, e se nominati decadono	
dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399	
c.c.	
Qualora la nomina dell'Organo di Controllo non sia obbligatoria ai sensi	
dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti,	
decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste	
dall'articolo 2382 c.c.	
Per tutti i membri dell'Organo di Controllo iscritti nei registri dei revisori	
contabili istituiti presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, si applica	
il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.	
Art. 35.3 CESSAZIONE DALLA CARICA	
I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati solo per giusta	
causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata	
con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un membro dell'Organo di	
Controllo, se sono stati nominati subentrano i supplenti in ordine di età. I	
nuovi membri dell' Organo di Controllo restano in carica fino alla decisione	
dei soci per l'integrazione dell'Organo, da adottarsi su iniziativa dell'Organo	
Amministrativo, nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scadono	
insieme con quelli in carica . Qualora in sede di nomina i soci abbiano optato	
per un organismo collegiale, gli stessi soci provvederanno alla nomina del	
Presidente dell'Organo di controllo; in caso di cessazione di quest'ultimo, la	
presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal membro più	

	anziano di età.	
	Art. 35.4 COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403	
	bis c.c. e gli è altresì deferito il controllo contabile, salvo che la società opti	
	per l'attribuzione del controllo contabile ad un Revisore.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo	
	comma c.c.	
	Se istituito in forma collegiale, delle riunioni dell'Organo di Controllo deve	
	redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del	
	medesimo e sottoscritto	
	dagli intervenuti; le deliberazioni dell'Organo di Controllo devono essere	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ugualmente nel medesimo libro	
	devono trascrivere le decisioni anche in caso di organo monocratico.	
	Il membro dell'Organo di Controllo dissenziente ha diritto di far iscrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso. I componenti dell'Organo di Controllo	
	devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, alle adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.	
	Se istituito in forma collegiale l'Organo di Controllo deve riunirsi almeno	
	ogni 90 (novanta) giorni. La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al	
	precedente articolo 12.6 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 35.5 REVISORE	
	Qualora, in alternativa all'Organo di Controllo, la Società nomini per il	
	controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito	
	presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.	

	Il compenso del Revisore è determinato dai soci all 'atto della nomina per	
	l'intero periodo di durata del suo Ufficio. Qualora i soci nel procedere alla	
	nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di 3 (tre)	
	esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere	
	revocato con decisione dei soci. Il revisore svolge funzioni di controllo	
	contabile sulla Società.	
	Il Revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma	
	terzo c.c.	
	TITOLO VI CONTROVERSIE	
	Art. 36 Clausola arbitrale	
	Secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, sono devolute alla	
	cognizione di arbitri rituali, nominati con le modalità di cui al successivo art.	
	43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità	
	di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari,	
	comprese le delibere di esclusione da socio;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei	
	loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	

	soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della	
	domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa	
	adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 37 -Arbitri e procedimento	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 6.000,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato , osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra professionisti del settore e sono nominati dal	
	Presidente della Camera di Commercio di Torino. In difetto di designazione,	
	sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la	
	sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma	
	1 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghe sino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa	

	ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno	
	e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita	
	udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. Art. 37.1	
	Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir	
	meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 Scioglimento	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Si scioglie altresì	
	nell'ipotesi in cui, superati i parametri previsti dall'art. 2519 c.c. per la	
	applicabilità alla cooperativa delle norme sulla società a responsabilità	
	limitata, entro quattro mesi non si sia provveduto alle modificazioni statutarie	
	necessarie per adeguare le disposizioni statutarie adottando la disciplina	
	prevista per le società per azioni. Il termine predetto decorre:	
	dal giorno in cui viene iscritto a libro soci il ventunesimo socio, ove	
	dall'ultimo bilancio approvato risulti un attivo patrimoniale superiore ad un	
	milione di euro;	
	dal giorno in cui viene approvato il bilancio da cui risulti un attivo	
	patrimoniale superiore ad un milione di euro, ove la cooperativa abbia più di	
	venti soci.	

	L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori	
	determinandone poteri e compenso.	
	Art. 39 Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01. 92, n. 59.	
	TITOLO VIII SOCI SOVVENTORI	
	Art. 40 Soci sovventori	
	40.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 41 Conferimento e quote dei soci sovventori	
	41.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro	
	venticinque ciascuna. 41.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo	
	di quote pari a quattro.	
	Art. 42 Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	42.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in	
	occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere	
	sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo	
	amministrativo.	
	42.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	

	che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
	42.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo
	amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono
	pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
	Art. 43 Deliberazione di emissione
	43.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere
	disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo,
	del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può
	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto
	per i soci ordinari;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	43.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione , ivi compresi i destinatari
	delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in
	relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci
	sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il

	numero di voti da essi portati.	
	43.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	43.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 44 Recesso dei soci sovventori	
	44.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c ., ai soci sovventori il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	44.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti	
	di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole	
	inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le	
	Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 46 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	

I principi in materia di remunerazione del capitale , di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ANIELLO CLAUDIO CORRADO

CHIAPPINO GIORGIO

MAZZEO DANIELE NICOLA

MARIUZZO PAOLO

CROCETTA DANIELE

GIUSEPPE ARTURO Notaio

Giuseppe Arturo
NOTAIO

**Certificazione di conformità
di copia digitale a originale analogico**

(Art.23, comma 3, D.lgs. 7 marzo 2005 n.82

- Art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dr. Giuseppe Arturo, Notaio residente in Torino, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino all'undici settembre duemilaventisei, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo-analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'Art. 22, comma 6, D.lgs. 7 marzo 2005, n.82.

Bollo Esente.

Torino, 1 agosto 2025